

Con la presente si intende rammentare quanto a suo tempo già comunicato, fra cui:

- "Il diritto del singolo condomino alla installazione di un'antenna trova la sua fonte principale nella L. 06.05.40 n. 554 , secondo la quale i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà, di impianti aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici (o televisivi) appartenenti agli abitanti degli stabili.

Le installazioni non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare danni alla proprietà medesima o a terzi. Più recentemente il D.P.R. 29.03.73 N. 156 ha stabilito che i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto"